

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 141

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO- LAI

il 6 maggio 2020

Autorizzazione alle compagnie barracellari all'utilizzo del contributo regionale destinato alle spese generali per le attività giornaliere di ronda sui territori

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si autorizzano le compagnie barracellari ad utilizzare le eventuali somme residue del contributo regionale destinato alle spese generali per le attività giornaliere di ronda sui territori.

In questo periodo di grave crisi sanitaria ed economica le compagnie barracellari svolgono giornalmente un lavoro essenziale nei nostri territori con l'impiego di personale che con grande sacrificio opera, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, con interventi di eccezionale pericolosità e rilevante valore sociale.

Le risorse a disposizione dei barracelli sono certamente insufficienti per sostenere tutte le attività da loro svolte, impegnate in molti comuni dell'Isola anche nell'ambito dell'emergenza Covid-19, specialmente in un periodo in cui il presidio e la vigilanza del territorio diventano fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini.

L'articolo 1 dispone l'autorizzazione alle compagnie barracellari all'utilizzo del contributo regionale destinato alle spese generali per le attività giornaliere di ronda sui territori.

L'articolo 2 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Contributo regionale destinato alle spese generali

1. Le compagnie barracellari, per l'anno 2020, sono autorizzate ad utilizzare le somme residue del contributo annuo regionale per spese generali, di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1988. n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), e successive modifiche ed integrazioni, per le attività giornaliere di ronda sui territori.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).